



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Distretto Scolastico 56°

Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale
"Enrico Medi"

BATTIPAGLIA (SA)

Via Domodossola, s.n.c. - Cap. 84091 - Tel. 0828/307096 Fax. 0828/319646 - C.F. 82001950656
Codice mecc. SAPS 120003 - c.c.p. 19191840

e-mail: saps120003@istruzione.it

sito: www.liceoemedi.gov.it

p.e.c. : saps120003@pec.istruzione.it

Prot. n. 8453/1.3.a/262

VERBALE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ISTITUTO A.S. 2018/19

Il giorno 30/11/2018, alle ore 13:45, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico, si svolge l'incontro per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, giusta convocazione del Dirigente Scolastico prot. 8214/2018 del 22/11/2018:

Sono presenti

Per la parte pubblica

Per la parte sindacale

Dirigente Scolastico dott.ssa Silvana Rocco

R.S.U. Cirillo Luigi – Mignone Giuseppe –

Franco Tiziana

Verificato che l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 30/10/2018, è stata trasmessa, con apposita Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A., ai Revisori dei Conti in data 5/11/2018- prot. n. 7665; Considerato che, in base all'art. 7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018, sono trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte dei Revisori; tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo d'Istituto del Liceo "E. Medi" di Battipaglia, per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

Battipaglia, 30/11/2018

Per la parte pubblica


Per la parte sindacale

Dirigente Scolastico dott.ssa Silvana Rocco

R.S.U. Cirillo Luigi

Mignone Giuseppe

Franco Tiziana



E. Medi

[Handwritten signatures]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Distretto Scolastico 56°

Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale
"Enrico Medi"

BATTIPAGLIA (SA)

Via Domodossola, s.n.c. - Cap .84091 - Tel. 0828/307096 Fax. 0828/319646 - C.F. 82001950656
Codice mecc. SAPS 120003 – c.c.p.19191840

e-mail: saps120003@istruzione.it

sito: www.liceoemedi.gov.it

p.e.c. : saps120003@pec.istruzione.it

Prot. n. 7597/1.3.a/208 del 30/10/2018

IPOTESI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S.2018/2019

L'anno **2018** , il giorno **30** del mese di **Ottobre 2018**, presso la sede del Liceo Scientifico Linguistico Classico "E. Medi" di Battipaglia in sede di contrattazione integrativa a livello di Istituzione scolastica di cui all'art. 6 del CCNL 2006-09 tra:

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Rocco;
gli eletti RSU Cirillo Luigi, Franco Tiziana, Mignone, le OO.SS ASSENTI si stipula la seguente ipotesi di contratto relativo alle materie di cui all' art 22 del CCNL 19 Aprile 2018.

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, si rimanda alle disposizioni non disapplicate del CCNL 2006/09, alla Legge 107/2015, nel rispetto della normativa contenuta nel D.lgs 150 del 27-10-2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del Liceo Scientifico Linguistico Classico "E. Medi" di Battipaglia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c 9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel corridoio di fronte gli uffici di segreteria e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale aula lettura o aula magna, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza ai piani e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale ausiliario, n. 2 unità di personale amministrativo e 1 assistente tecnico saranno addetti ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri tra le Parti- qualora non sia possibile l'incontro al di fuori dell'orario di servizio- possono essere fruiti dalle R.S.U. permessi sindacali, nei limiti complessivi e individuali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente comunica alla R.S.U. il monte ore di permessi fruibile, calcolato nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio. Per quest'anno, tenuto conto che il numero di dipendenti a tempo indeterminato è di 113 unità, il monte ore di permesso sindacale fruibile dalla R.S.U. è pari a **53 ore**.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il diritto di sciopero dei lavoratori, costituzionalmente garantito, va coniugato con il diritto degli studenti all'istruzione e alla tutela della propria incolumità fisica.
2. In caso di indizione di sciopero del personale docente, il D.S. procederà alla rilevazione dei partecipanti, in base all'eventuale comunicazione volontaria resa dai docenti.
Qualora l'adesione dei docenti sia totale, il D.S. procederà a sospendere il servizio scolastico, preavvisando le famiglie degli alunni, anche per il tramite dei docenti.
La comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, resa dai docenti, è irrevocabile.
3. Nel caso in cui – in assenza di comunicazioni da parte dei docenti- non fosse possibile prevedere la consistenza del personale docente in servizio, il D.S. informerà le famiglie, con avviso all'albo degli alunni, di tale eventualità.
4. Il personale in servizio, coadiuvato- se necessario- dai collaboratori scolastici, assicurerà la vigilanza degli alunni comunque presenti a scuola.
5. I docenti che non scioperano, nel caso in cui sia impossibile garantire le lezioni regolari, possono essere chiamati in servizio dalla prima ora, per un monte ore pari alle ore di servizio previste per quel giorno.
6. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità relative alla garanzia dei servizi minimi essenziali, individua il contingente di personale ATA necessario ad assicurare le prestazioni di cui all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale.
7. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per il pagamento degli stipendi, sarà assicurato il seguente contingente:
 - Svolgimento di esami e/o scrutini finali
 - n. 1 collaboratore scolastico;
 - n. 1 assistente amministrativo;
 - n. 1 assistente tecnico.
 - Pagamento stipendi ai supplenti temporanei
D.S.G.A , n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico, n. 1 assistente tecnico.

Il Dirigente Scolastico procederà secondo le modalità indicate per l'assemblea. I dipendenti ufficialmente precettati per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma sono esclusi dalle trattenute stipendiali.

I dipendenti ufficialmente precettati per l'espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma sono esclusi dalle trattenute stipendiali.

TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di ingresso degli alunni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. A tutto il personale ATA è riconosciuta una flessibilità oraria di 5 min (coll scol.) e 10 min (ass. amm.vi e ass. tecnici) sull'orario di servizio giornaliero.

Art. 14 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono, di norma, pubblicate sul sito istituzionale dalle ore 8,00 alle ore 18.00, esclusi sabato pomeriggio e domenica. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza.

Art. 15 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;

- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

1. Per il presente anno scolastico le risorse disponibili sono state comunicate dal Miur con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018, avente ad oggetto: A.S. 2018/19- Assegnazione integrativa al Programma annuale 2018- periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio-agosto 2019.

RISORSE DISPONIBILI

	BUDGET L.D.	DOCENTI L.D..	ATA L.D	TOTALI L.S.
Budget F.I.S.- a.s. 2018/2019	55.066,76			73.073,59
Economie F.I.S. - a.s 2017/2018	22.849,62			30.321,45
TOTALI	77.916,38			103.395,04
INDENNITA' DI DIREZIONE	4.040,00			5.361,08
Sostituzione DSGA	400,50			531,46
TOTALE	73.475,88	58.780,70	14.695,18	97.502,49
Funzioni Strumentali – a.s. 2018/2019	4.371,63	4.371,63		5.801,16
Incarichi specifici – a.s. 2018/2019	2.670,84		2.670,84	3.544,21
Attività compl ed.fisica	3.448,38	3.448,38		4.576,00
Economia attività compl. Educ. fisica a.s. 2017/18	37,91			50,31
Sostit. Colleghi assenti	3.353,35	3.353,35		4.148,10
Economie 2017/18	6.415,41			8.513,25
Aree a rischio 2018/19	697,14	697,14		925,11
TOTALI	94.470,54	70.651,20	17.366,02	125.060,63
Alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19	24.165,61	13.125,00	7.877,50	32.067,76
TOTALE ALTERNANZA	44.317,58	13.125,00	7.877,50	58.809,42

Art. 17– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 18- Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, c.1, del Dlgs n 165/2001 al personale docente educativo ed Ata, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro, ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinati alla remunerazione del personale.

1. Le risorse del FIS e di quelle relative ai progetti nazionali e comunitari devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti da ciascun

dipendente.

2. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il compenso accessorio. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, i compiti e gli obiettivi assegnati, la retribuzione dell'incarico è soggetta alla valutazione dei risultati conseguiti.
3. Il personale Docente e ATA, rispettivamente per le attività didattiche, organizzative e amministrative, viene individuato nel rispetto dei diversi profili di appartenenza, contemperando la disponibilità individuale, le competenze professionali e le esigenze di servizio, nell'ottica del continuo miglioramento degli operatori.
4. Nell'utilizzazione del personale, fermo restando il principio della valorizzazione delle risorse umane, si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) Dichiarata disponibilità del personale a svolgere attività aggiuntive e/o assumere incarichi specifici
 - b) Competenze e/o esperienze pregresse e/o titoli attinenti al settore di intervento
 - c) Rotazione anche pluriennale
 - d) Evitare, ove possibile, la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse unità di personale;
5. Le eventuali attività aggiuntive rese dal personale docente e Ata, compreso il Dsga, nell'ambito dei progetti comunitari e nazionali, verranno compensate secondo gli importi previsti dal contratto e/o da progetti con finanziamenti diversi dal FIS, in base agli impegni assegnati, assunti ed assolti.
6. Il personale interno verrà utilizzato per le attività previste nei Progetti del Piano Operativo Nazionale, nel rispetto delle Linee Guida dell'Autorità di gestione e delle disposizioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020, secondo i seguenti criteri:

disponibilità espressa; titoli di studio coerenti con l'incarico; competenze connesse all'attività da svolgere, documentabili e ritenute efficaci per garantire la qualità delle prestazioni richieste; esperienza pregressa documentabile; competenze informatiche certificate.
7. Per la realizzazione del Progetto ERASMUS, nell'ambito dei progetti europei, la risorsa prevista in fase di candidatura e/o in base a specifica determina del Dirigente scolastico, quali il contributo unitario di gestione ed implementazione disponibile, può essere utilizzata, fino alla concorrenza della disponibilità, per il riconoscimento al personale docente ed Ata, delle prestazioni rese oltre il proprio orario di servizio, per la realizzazione delle attività di progetto.
8. I compensi verranno erogati in relazione alle attività svolte nell'arco temporale di durata del progetto. Per il personale docente i compensi sono forfetari e riferiti a produzione e validazione di materiale didattico, preparazione mobilità esterna e come Paese ospitante, ogni altra prestazione connessa alla realizzazione del Progetto, **resa oltre il proprio orario di servizio** e dichiarata dagli interessati, in modo analitico, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

Art. 18 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

2. Il Fondo d'Istituto, pari – per il corrente anno scolastico- ad **€ 55.066,76 lordo dipendente** (73.073,59 ls), quale budget a.s. 2018/19, viene ripartito tra la componente docente ed ATA secondo parametri che garantiscano l'applicazione di quanto concordato nei successivi articoli.
3. La suddivisione del Fondo tra le categorie di personale docente ed ATA viene effettuata nella misura massima dell'80% al personale docente e del 20 % al personale ata, anche con riferimento alle economie pari ad **€ 22.849,62 l.d.** (30.321,45 ls.), scorporando preventivamente la quota variabile dell'indennità di direzione, di cui all'art. 56 del C.C.N.L. 06/09, spettante al D.S.G.A., pari ad 4.040,00 **lordo dipendente** (**€ 5.361,08** – lordo stato-) e la quota spettante al sostituto del D.S.G.A. pari ad **€ 400,50** (€ 531,46 lordo stato).

Pertanto, le quote spettanti, sulla somma complessiva di **€ 73.475,88 (97.502,49 lordo stato) lordo dipendete** sono le seguenti:

80% docenti	€ 58.780,70 ld (78.001,99 L.S.)
20% Ata	€ 14.695,18 ld (19.500,50 L.S.)

4. In riferimento all'art. 88 del C.C.N.L. –Comparto Scuola- del 29 novembre 2007, le attività da retribuire con le risorse finanziarie disponibili sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative, attinenti al Piano dell'Offerta Formativa e al Piano delle Attività del personale docente deliberati dal Collegio dei Docenti, nonché al Piano di lavoro del personale ATA, adottato dal Dirigente Scolastico.
5. Tutti gli incarichi che danno luogo all'attribuzione del Fondo d'Istituto devono essere formalmente assegnati dal Dirigente Scolastico e possono essere erogati anche in misura forfetaria.
6. Nel caso di conferimento di due incarichi di coordinamento del consiglio di classe, il secondo verrà riconosciuto al 50% della somma forfetaria contrattata.
7. I compensi verranno corrisposti a seguito di accertamento del regolare svolgimento delle attività, debitamente documentato dagli interessati.
8. Tutte le attività devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. I compensi non forfetari verranno liquidati sulla base della relazione a consuntivo delle attività,
9. Per tutti i compensi è necessario verificare il corretto espletamento degli incarichi, con particolare riferimento al miglioramento del servizio erogato, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
10. I compensi forfetari subiranno una riduzione, in misura proporzionale, per periodi di assenza pari e/o superiori a 10 giorni (1/12).
11. Qualora si verifichi uno sfioramento del fabbisogno, rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva e, se necessario, procede alla sospensione parziale e/o totale delle attività.
12. Nel caso in cui si verifichi una incapienza del FIS, anche ad attività svolte, il Dirigente, previa informazione alla parte sindacale, dispone la riduzione dei compensi complessivamente spettanti ai dipendenti nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
13. Per i compensi destinati al personale a T.D., dalle somme spettanti dovrà essere decurtato il contributo Inps, pari all'1,61%.

Art. 19 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 20 – Personale docente

Sono a carico del Fondo di Istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, regolarmente programmate e deliberate, che garantiscano una ricaduta in termini di qualità dell'offerta formativa. In particolare, per la ripartizione del Fondo di Istituto 2018/19 e delle economie derivanti dai precedenti anni scolastici, si utilizzeranno i seguenti criteri generali:

- a) compensi forfetari per le attività di referenza, di coordinamento;
- b) compensi per gli incarichi di accompagnatori nei viaggi di istruzione (minimo due giorni), da rapportare, in modo proporzionale, al numero di giorni impegnati;
- c) compensi forfetari per la formazione sicurezza e privacy, per gli addetti;
- d) compensi forfetari per la collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti, mediante affiancamento ad altri docenti e/o esperti (funzione di tutor), in orario extracurricolare;
- e) compensi orari per le attività aggiuntive di insegnamento in orario extracurricolare e per le attività di recupero.

2. Con il fondo, pertanto, vengono retribuiti, per un totale di € 58.357,50 l.d. (77.440,41 L.S.):

a) attività d'insegnamento per € 24.600 L.D. (32.644,20 L.S.)

a.1 attività aggiuntiva d'insegnamento per progetti in orario extracurricolare (Esabac, corsi di italiano per stranieri, sportelli didattici, corsi pomeridiani potenziamento disciplinare) per € 12.600,00 L.D. (16.720,20 L.S.);

a.2 attività di insegnamento per corsi di recupero al termine del primo trimestre e nel periodo estivo per gli alunni con insufficienze su indicazione dei Consigli di classe, per € 12.000,00 l.d. (15.924,00 L.S.);

b) supporto alla didattica per € 26.845,45 L.D. (35.623,32 L.S.);

B.1 B.2. B.3 B.4 B.5 B.6 coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, referenti progetti, coadiutori per € 22.925,00 L.D. (30.421,48 L.S.);

B.7 accompagnatori viaggi di istruzione per 2695,00 L.D. (3576,27 L.S.), così articolati:

-compenso complessivo di € 1.120,00 L.D. (1.486,24 L.S.) per i viaggi d'istruzione in Italia;

-compenso complessivo di € 1.575,00 l.d. (2.090,02 L.S.) per i viaggi all'estero;

B.8 tutoraggi in attività extracurricolari, compensi per un totale di € 1.225,00 L.D. (1.625,58 L.S.);

c) supporto al Dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, componenti NIA, formulazione orario) per € 6.912,50 L.D. (9.172,89L.S.);

d) economie € 423,20 L.D. (561,58 L.S.)

Art. 21 - Personale ATA

Il Fondo d'Istituto, per il personale ATA, pari ad € 14.695,18 L.D. (19.500,50 L.S.) , viene utilizzato secondo i criteri generali di seguito riportati:

- a) compensi orari - tab. n. 6 C.C.N.L. 29/11/07-, come prestazioni eccedenti l'orario di servizio, per un totale di € 12460,00.L.D. (16.534,42 L.S.) , così articolato:

Collaboratori scolastici	Assistenti amministrativi	Assistenti tecnici
10 unità x 44 ore pro-capite x 12,50 compenso orario=5.500,00 lordo dipendente. Lordo Stato 7.298,50	9 unità x 40 ore pro-capite x 14,50 compenso orario= 5.220,00 lordo dipendente. Lordo Stato 6.926,94	3 unità x 40 ore pro-capite x 14,50 compenso orario= 1.740,00 L.D. 2.308,98 L.S.

- b) compensi al personale ATA, per particolari compiti connessi all'ottimizzazione del servizio scolastico, con riferimento ai seguenti impegni:
- n. 1 unità ATA per n. 80 ore per un totale lordo dipendente di € 1.160,00 L.D. (1.539,32 l.s.) per disponibilità reperibilità sistema allarme e piccola manutenzione.
- c) Flessibilità per sostituzione colleghi assenti e turnazione

Collaboratori scolastici

10 unità x 8 ore = 800,00 x 12,50 = 1.000,00 Lordo Dipendente. 1327,00 Lordo Stato
--

2. Al personale Ata è data facoltà di optare per il recupero compensativo, in sostituzione del compenso orario relativo alle ore aggiuntive di cui al presente articolo, purchè tale scelta non comprometta il regolare funzionamento dell'organizzazione scolastica, anche con riferimento alla fruizione delle ferie nel periodo estivo e, comunque, per una misura non superiore al 50%

Art. 22- Incarichi Specifici

I compiti del personale ATA sono costituiti :

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I che II posizione economica), per l'anno scolastico 2017/2018, sulla base di una disponibilità di € 2.670,84 lordo dipendente (3.544,21 L.S.), il Dirigente Scolastico procederà all'attribuzione dei seguenti incarichi specifici al restante personale ATA, come di seguito indicato:

- Collaboratori scolastici n. 1 incarichi per € 300,00 L.D. (398,10 L.S.);
- Assistenti Amministrativi a T.I. n. 4 incarichi da € 400,00 L.D. (L.S. 530,80) totale 1.600,00 L.D. (2.123,21 L.S.);
- Assistente Tecnico a T.I. n. 1 incarico per € 400,00 L.D. (530,80 L.S.);
- Assistente Amministrativa a T.I. part time n. 1 incarico per € 250,00 L.D. (331,75 L.S.);
- Assistente Amministrativo a T.D. part time a € 120,84 L.D. (160,35 L.S.)

Art. 23 - Compenso Collaboratori Dirigente Scolastico

1. Ai sensi dell'art. 86 – c. 2°, lett. f – del C.C.N.L. siglato in data 29 novembre 2007, le parti concordano le seguenti misure dei compensi da corrispondere al personale docente – non più di due unità- della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, nella misura di € 1.925,00 l.d. ed € 2.275,00 l.d. per un totale di € 4.200,00 l.d. (€ 5.573,40 l.s.).

Art. 24 - Compenso Funzioni Strumentali

1. Alle funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti – ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L. 2006/2009- viene attribuito un compenso lordo dipendente pro-capite di €

1.092,90 l.d. (1.450,28 L.S.) per n. 4 funzioni, per un totale di **€ 4.372,63 L.D. (5.801,16 L.S.)**.

Art. 25 – Compensi per Alternanza Scuola Lavoro

1. Per l'anno scolastico 2018/2019, sul finanziamento di **€ 24.165,61 L.D. (32.067,77 L.S.)**, viene utilizzata la somma di € 21.002,50 l.d. (27.870,32 l.s.), come di seguito riportato:

- **€ 13.125,00** Lordo Dipendente, pari ad (**€ 17.416,88 L.S.**), per compensi al personale docente, in qualità di tutor e referente;
- **€ 7.877,50** Lordo Dipendente, pari ad (**€ 10.453,45 L.S.**), per i compensi al personale ATA. La restante parte del finanziamento verrà utilizzata per beni e servizi, unitamente alle economie degli anni precedenti.

Art. 26– Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- determinazione della misura minima e massima del compenso del c.d. "bonus premiale" min. 150,00 euro/ max 600,00 euro (cfr addendum CCI 2017/18)
- determinazione della percentuale massima di destinatari del c.d. "bonus premiale" 30% (cfr addendum CCI 2017/18).

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Nell'ambito della R.S.U. viene designato, quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il docente Cirillo Luigi.
2. Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S., disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 626/94, le parti concordano quanto segue:
 - a) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, con preventiva segnalazione al Dirigente Scolastico, almeno tre giorni prima;
 - b) tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) il R.L.S. viene consultato dal Dirigente Scolastico per le materie previste dalla legge;
 - d) il R.L.S. è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione che riceve un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - e) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94, il R.L.S., oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari, pari a 40 ore annue. Tali permessi possono essere utilizzati con comunicazione al Dirigente Scolastico, con preavviso di almeno tre giorni, salvo urgenti e improrogabili impegni.

Art. 28 - Misure di tutela durante il lavoro

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza le misure di tutela durante il lavoro e nomina le figure sensibili per i diversi compiti da svolgere, previa consultazione del R.L.S..
2. Nei limiti delle risorse disponibili, per i lavoratori addetti al servizio di emergenza, nonché per tutti i lavoratori dipendenti, saranno realizzate attività di formazione, secondo il Piano adottato nel Documento di valutazione dei rischi.
3. Almeno una volta all'anno, il Dirigente Scolastico indice una riunione di prevenzione, come previsto dall'art. 11 del D. L.vo 626/94, alla quale partecipano lo stesso Dirigente (o un suo delegato) che la presiede, il R.S.P.P., il R.L.S.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il personale che utilizza le apparecchiature munite di videoterminali non dovrà superare le venti ore settimanali, escluse le pause, nell' uso di dette attrezzature. In tal modo non risulta necessaria la sorveglianza sanitaria. In caso di superamento di detto monte ore, si dovrà procedere alla nomina del medico competente.
5. I ruoli istituzionali del Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e delle altre figure sensibili sono improntati all'attuazione della normativa, con l'obiettivo di realizzare una "scuola sicura", da conseguire in unione di intenti, di risorse, di sinergie con gli Enti territoriali di riferimento. In tale ottica, tutti gli adempimenti faranno riferimento al D. L.vo 626/94, al D. L.vo 242/96, al D.M. 21 Giugno 1996, n. 292 e al D.M. 382/98, ovvero alle successive modifiche e integrazioni.
1. In base all'art. 5 del citato D. L.vo 626/94, tutto il personale sarà, altresì, impegnato in una azione di collaborazione ai fini dell'attuazione della normativa di cui trattasi.

Art. 29 - Attività di Formazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili, saranno realizzate attività di formazione/informazione rivolte al personale dipendente, in materia di pronto soccorso, prevenzione incendi, formazione generale dei lavoratori e/o altre iniziative di formazione finalizzate a migliorare le competenze dei lavoratori in materia di sicurezza.
2. La formazione rivolta agli incaricati, se svolta al di fuori dell'orario di servizio, dà diritto al recupero per il personale ATA, nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

Art. 30 - Documento di valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che- come previsto dalla norma- deve avvalersi di esperti.
2. Il Documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 31 - Clausola

3. Il presente accordo vale come pre-intesa che diverrà definitiva in assenza di rilievi da parte dei revisori dei conti entro i termini fissati dall'art. 6 CCNL.
4. In caso di osservazioni da parte dell'organo di controllo, il Dirigente scolastico informerà la RSU e le OO.SS per risolvere eventuali controversie.

Battipaglia, 30/10/ 2018

**Per la Parte Pubblica
Il Dirigente Scolastico**


Dott.ssa Silvana Rocco


Per la Parte Sindacale
Cirillo Luigi

RSU 

Franco Tiziana

RSU 

Mignone Giuseppe

RSU 

FEDERAZIONE CISL SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA ASSENTE

F.L.C. C.G.I.L. ASSENTE

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA ASSENTE

SNALS CONFSAL ASSENTE

GILDA UNAMS ASSENTE